

COMUNE DI CIMOLAIS

STATUTO

Titolo

I PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Capo I°

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Articolo 1

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di CIMOLAIS è Ente Locale che rappresenta la propria comunità, cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Cimolais è Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.
3. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

Articolo 2

AUTONOMIA

1. Il Comune ispira la propria azione, in via prioritaria nei confronti della popolazione residente, al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.
2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Comunità Montana, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
3. L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri di economicità di gestione e dell'efficienza dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
5. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

Articolo 3

POPOLAZIONE E TERRITORIO

1. Il Comune di Cimolais, classificato montano ad ogni effetto di legge, è costituito dalla popolazione residente sul territorio e dal territorio di pertinenza.
2. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ed ha sede in Cimolais ove si riuniscono gli organi istituzionali.

Capo II FUNZIONI DEL COMUNE

Articolo 4 FUNZIONI ISTITUZIONALI

1. Il Comune garantisce le funzioni previste per legge ed i servizi essenziali per la popolazione: gestione della anagrafe della popolazione, stato civile, elettorale, urbanistica e programmazione del territorio, tutela delle acque e dell'ambiente, polizia stradale, polizia rurale ed amministrativa, disciplina del commercio, gestione acquedotto, depurazione, pubblica illuminazione.

Articolo 5 ALTRE FUNZIONI RILEVANTI

1. Nella consapevolezza di un rapido decremento demografico, nell'attivarsi per una possibile unione con i Comuni limitrofi, attua tutte quelle iniziative mirate a frenare l'emigrazione della popolazione residente.

Tutte le risorse della civica amministrazione, dopo aver garantito i servizi istituzionali essenziali, vengono destinate alle seguenti funzioni:

- a) promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche a tutela dell'ambiente montano con particolare riferimento agli obiettivi ed agli indirizzi del Parco delle Prealpi Carniche, favorendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi creando infrastrutture e, se del caso, gestendole anche in forma diretta. Il modo di utilizzo delle strutture sarà disciplinato da apposito regolamento che dovrà prevedere il concorso degli Enti ed associazioni alle spese di gestione e le eventuali agevolazioni;
- b) promuove e sostiene tutte quelle attività produttive che dimostrino la potenzialità per essere fonte di occupazione;
- c) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;
- d) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;
- e) il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi per lo sviluppo del patrimonio culturale e delle tradizioni locali;
- f) il Comune concorre a garantire nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute favorendo il decentramento dei servizi sanitari di base sul territorio comunale. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela e salubrità dell'ambiente, del posto di lavoro, della maternità, dell'infanzia. Opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimenti agli anziani, minori ed invalidi. Partecipa alla gestione di residenze e case di riposo per anziani;
- g) si adopera al fine di garantire un'istruzione equivalente ad altre realtà meno marginali promuovendo tutte le iniziative che possono elevare il grado di formazione dei residenti anche in alternativa ai programmi scolastici.

Articolo 6 SERVIZI PUBBLICI

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6,7 ed 8 della Legge 8.6.1990 n. 142, il Comune realizza le proprie finalità e gestisce i propri servizi pubblici adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della valutazione economica e gestionale.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle organizzazioni sindacali, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune, per la gestione dei servizi, che per loro natura, dimensione e valutazione economica non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende speciali;

- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio; la convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione ed è preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio fra le parti interessate; viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale;
- d) la concessione a terzi;
- e) un'apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditorie .

Capo III

Articolo 7

ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente:
Il Consiglio Comunale approverà lo statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà allo stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentano requisiti di professionalità e/o provata capacità amministrativa.
2. La revoca degli amministratori dell'Azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.
3. Le disposizioni stabilite al comma 1° si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
4. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il presidente ed il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Con il regolamento di cui al presente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 8

VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla Legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale, la vigilanza sulla gestione degli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Titolo II
ORGANI DEL COMUNE

Articolo 9
ORGANI

1. Sono organi del Comune:
 - a) Il Consiglio Comunale;
 - b) La Giunta Comunale;
 - c) Il Sindaco.

Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 10
COSTITUZIONE

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti.
5. Il Consiglio procede, come suo primo atto all'esame della convalida degli eletti che dovrà avvenire comunque entro il termine di 10 gg. dalla proclamazione degli eletti.
6. Le adunanze di cui al precedente comma sono presiedute dal Sindaco.

Articolo 11
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti e a tale scopo:
 - a) entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio Comunale neo eletto, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto, alla Segreteria Comunale, a quale gruppo consiliare intendano appartenere;
 - b) i Consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) costituiscono un unico gruppo misto;
 - c) ogni gruppo consiliare come sopra costituito, segnalerà al Segretario per iscritto, entro gli otto giorni successivi all'ultimo di cui alla precedente lettera a), o alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo il nome del Consigliere capogruppo.

Articolo 12
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Ai sensi dell'art. 31 4° comma della L. 142 / 1990, il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno secondo le modalità previste dal regolamento di cui al successivo articolo 14, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Articolo 13
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno due volte l'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo.
2. Il Consiglio si riunisce inoltre quando lo ritenga opportuno.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste dal successivo articolo 15.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 14.

Articolo 14
REGOLAMENTO INTERNO

1. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il regolamento del proprio funzionamento.

Articolo 15
SCIoglimento DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale può essere sciolto:
 - a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - b.1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco. b.2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;
 - c) quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.
 - d) a seguito di approvazione di mozione di sfiducia indicata ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del presente Statuto.

ART.15 BIS
DIMISSIONI E SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio di carica rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuita al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 Bis della Legge 55/1990, come modificato dall'art. 1 L. 16/1992, il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che segue l'ultimo eletto. La supplenza termina con la fine della sospensione. Se sopravviene la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
3. Il Consigliere Comunale che intende dimettersi deve presentare le proprie dimissioni al Consiglio Comunale.

4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Articolo 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le piante organiche e le relative variazioni; d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale.
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.

Capo II

GIUNTA COMUNALE

Articolo 17

COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da massimo di n. 4 Assessori.
2. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non eletti consiglieri comunali purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere stesso. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio con la procedura seguita per la convalida dei consiglieri. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.
3. La possibilità di nomina ad Assessore di cittadini non appartenenti al Consiglio Comunale è limitata a 1 membro.

Articolo 18

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Articolo 19

VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina fra i componenti della Giunta un Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi della vigenti disposizioni di Legge.

Articolo 20

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.
Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:
 - a) responsabili di unità operativa semplice;
 - b) consiglieri comunali;
 - c) esperti e consulenti esterni.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti.

Articolo 21

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Riferisce annualmente al Consiglio (in sede di approvazione del conto consuntivo) sulla propria attività, ne attua gli indirizzi e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. In particolare spettano alla Giunta: a) attribuzioni di governo:
 - a.1) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione; a.2) proporre eventualmente al consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto; a.3) operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, oviamente, con l'osservanza degli indirizzi dati dal consiglio;
 - a.4) approvare i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del consiglio comunale;
 - a.5) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
 - a.6) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento delle regolarità del procedimento;
 - a.7) nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate; a.8) adottare i provvedimenti di: assunzione,

cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, la cui competenza deriva dalla legge, non riservati ad altri organi, nonché l'affidamento e la revoca degli incarichi previsti dall'art. 33 del presente statuto;

- a.9) approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - a.10) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni salvo la competenza consiliare ex art.32 lett.m) della legge n.142/1990;
 - a.11) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, ordinario od amministrativo, come attore o convenuto, ed approvare le transazioni;
 - a.12) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - a.13) approvare gli accordi di contrattazione decentrata, quando non relativi allo stato giuridico del personale;
 - a.14) approvare in via d'urgenza gli storni di bilancio diversi dai prelievi sui capitoli all'uopo già previsti dal Consiglio Comunale come fondi di riserva e adottare le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
- b) attribuzioni organizzative:
- b.1) decidere in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
 - b.2) fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
 - b.3) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione se deliberato dal Consiglio.

Capo III IL SINDACO

Art. 22

ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
3. Il Sindaco è capo e legale rappresentante del Comune.
4. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Articolo 23

COMPETENZE QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti
 - b) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ordinari od amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta;
 - c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
 - d) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori;
 - e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - f) concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'Ente, che questi ultimi intendono rilasciare;
 - g) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc. che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;
 - h) ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge e lo statuto non abbia già loro attribuito;
 - i) i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge
 - l) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale le proprie dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto, contestualmente, della decadenza della Giunta Comunale (art. 3418 e 3717 della legge 142/1990);
 - m) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - n) adotta ordinanze ordinarie;
 - o) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - p) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;
 - q) impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai dipendenti, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - r) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale nei casi previsti dalla Legge;
 - s) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
 - t) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo statuto esplicitamente non abbia attribuito ai dirigenti e al Segretario;
 - u) provvede alla liquidazione di spese ripetitive già impegnate dalla Giunta Municipale.

Articolo 24

COMPETENZE QUALE ORGANO DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

- a) promuove tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- d) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle funzioni nei confronti delle istituzioni (art. 23/7 de lla legge n. 142/1990).

Articolo 25

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun Assessore;
- e) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un assessore che assume la qualifica di vicesindaco;
- f) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori e ai Consiglieri Comunali limitatamente agli atti aventi rilevanza interna;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
- h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Provinciale di Controllo, adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48, L. 142/90.

Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 51 della L. 142/1990, nonché del presente Statuto.

Articolo 26

COMPETENZE PER I SERVIZI STATALI

1. Il Sindaco:

- a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica ufficiale di P.S.;
- b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 38/1 della legge n.142/1990;
- c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
- d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 38/2 della legge 142/1990 ed assume le iniziative conseguenti;
- e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale (sentita la Giunta).

Articolo 27

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione, che qualora non avvenga in una seduta consiliare, dovrà essere fatta pervenire all'ufficio di Segreteria Comunale.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti Leggi.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Articolo 28

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici verrà disciplinato con apposito regolamento, in relazione al processo di decentramento istituzionale conseguente il nuovo ordinamento delle autonomie, secondo i seguenti criteri informativi per l'organizzazione del lavoro:
 - a) il superamento dell'attuale organizzazione settoriale verticalizzata e la introduzione di moduli organizzativi di tipo orizzontale idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;
 - b) la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una o più materie appartenenti ad un'area omogenea, viene individuata nell'unità operativa semplice. Date le dimensioni dell'Ente potrà essere composta anche di una sola unità di personale;
 - c) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti responsabili di unità operativa semplice di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, non che alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi. La valorizzazione del lavoro collegiale, costituendo gruppi di lavoro;
 - d) gli uffici potranno avvalersi, tramite convenzionamento esterno, date le ridotte dimensioni dell'ente, di un ufficio organizzazione e metodi, per l'analisi organizzativa e del rapporto costi/benefici:
 - d.1) per migliorare sia l'utilizzazione del personale (in base ai carichi di lavoro) superando l'attuale rigidità dell'organico e consentendo la necessaria mobilità interna, sia la distribuzione delle risorse;
 - d.2) per individuare criteri di valutazione della produttività e la distribuzione dei relativi incentivi;
 - d.3) per razionalizzare e semplificare le procedure, migliorando ed adeguando le tecniche di lavoro, in ottemperanza alla legge 7 agosto 1990 n. 241 sulla azione amministrativa;
 - d.4) per l'introduzione nell'organizzazione del lavoro di sistemi e tecnologie avanzate che consentano, sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure e la disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
 - e) la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
 - f) l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.

Articolo 29

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al precedente articolo con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 comma secondo - lett. c) della legge 8.6.1990 n. 142, nel rispetto delle riserve di legge, si disciplinerà:
 - a) la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici (ruolo e tabelle organiche del personale, livelli apicali);
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico, di estinzione del rapporto di pubblico impiego ed il trattamento economico del personale, nel rispetto della normativa derivante dagli accordi collettivi nazionali;
 - c) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;
 - d) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, nonché le modalità di funzionamento della relativa Commissione di disciplina.

Articolo 30

SEGRETARIO COMUNALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.
2. Il Segretario Comunale nel rispetto degli atti di indirizzo degli Organi elettivi e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente:
 - a) coordina la attività dei dipendenti, dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza, esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;
 - b) è responsabile della fase istruttoria delle deliberazioni e vigila affinché gli uffici regolarmente adempiano all'istruttoria delle stesse; svolge attività di stimolo e controllo sulla predisposizione degli atti esecutivi delle deliberazioni stesse;
 - c) in conformità a quanto previsto dalla legge n. 241/1990 per ciascun tipo di procedimento propone alla Giunta Comunale l'individuazione del dipendente responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento e procedimento in esecuzione dell'avvenuta individuazione; indica ed assegna la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento con esclusione di atti aventi rilevanza esterna;
 - d) esercita l'attività di Presidente delle Commissioni di gara per appalti, alienazioni, locazioni, somministrazioni assumendo la responsabilità in ordine alle procedure relative;
 - e) esercita l'attività di Presidente della Commissioni concorso per l'assunzione di personale, assumendo la responsabilità in ordine alle procedure relative;
 - f) partecipa alle riunioni di Consiglio e della Giunta esprimendo su ogni proposta di deliberazione il proprio parere in ordine alla legittimità che dovrà essere inserito mediante citazione nel testo della deliberazione stessa;
 - g) cura l'attività di redazione dei verbali della Giunta e del Consiglio sottoscrivendo gli stessi insieme al Sindaco. In caso di temporanea imprevedibile assenza o qualora parte interessata il Segretario non possa partecipare all'atto, la redazione dei verbali e la sottoscrizione degli stessi è garantita da un Assessore o da un Consigliere designato dal Presidente.

Articolo 31

FORME E TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI

1. I pareri del Segretario Comunale, previsti dal precedente articolo 30, dovranno essere richiesti di norma almeno tre o cinque giorni prima della seduta dell'Organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della Giunta o del Consiglio Comunale; essi dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario Comunale che cura l'istruttoria delle deliberazioni.
2. Per provvedimenti particolarmente complessi il Segretario Comunale potrà chiedere una proroga per esprimere il proprio parere, per una sola volta e per un periodo massimo di dieci giorni;
3. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquatt'ore dalla richiesta.
4. Il Segretario Comunale presenterà il proprio parere partecipando alla seduta e potrà presentare memorie scritte quando lo riterrà opportuno; il parere dovrà essere sempre dato per iscritto.

5. I pareri espressi dovranno essere inseriti con apposita citazione tra le premesse di ogni atto deliberativo.

Articolo 32 COLLABORAZIONE ESTERNA

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire:
 - a. la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b. i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c. la natura privatistica del rapporto;
 - d. la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

Titolo IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 33 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, assicurando la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e della altre organizzazioni sociali alla formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.
2. L'Amministrazione Comunale a tutela del diritto di promuovere riunioni o assemblee per il libero svolgimento delle forme democratiche di cui al comma 1) può mettere a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo.
3. E' assicurato alle Associazioni ed alle Organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locali, l'accesso alle strutture dell'ente, per finalità di interesse pubblico.
4. Tutta la materia sarà disciplinata da apposito regolamento.

Articolo 34 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. I cittadini singoli, o le organizzazioni di cui all'articolo precedente, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. la disciplina relativa alle istanze, petizioni e proposte, sarà regolata da apposito regolamento.

Articolo 35

DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì il diritto ai cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.
3. Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 36

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenire.
2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal capo 111 - art. 7 e seguenti della legge n. 142/1990.

Articolo 37

REFERENDUM CONSULTIVI

1. E' ammesso Referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, in materia di esclusiva competenza Comunale, che interessi l'intera collettività Comunale.
2. Si fa luogo al Referendum consultivo:
 - a) nel caso sia richiesto da 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune; b) qualora sia richiesto da parte del 25% del corpo elettorale.
3. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie: a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio; b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) nomine e designazioni di cui all'art. 32 lett. n) della legge 142/1990.
4. Presso il Consiglio Comunale agirà una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti.
5. Con lo stesso regolamento di cui al comma 4) saranno disciplinate le modalità di esecuzione delle varie fasi organizzative.

Titolo V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 38

FINANZA LOCALE

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.
5. lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di 'prezzo politico' nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

Articolo 39

CONTABILITÀ' E BILANCIO

1. Il Consiglio Comunale delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il Bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria.
4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.
5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere la valutazione in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base di risultati conseguiti in raffronto a programmi e costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari e ai revisori del conto contestualmente alla convocazione del consiglio comunale.
6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

Articolo 40

ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normali da apposito regolamento.

Articolo 41

REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

1. Il Consiglio comunale elegge, con votazione resa per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, un revisore scelto fra gli esperti di cui all'art. 57 -IIA comma della Legge 8 giugno 1990, n.142.
2. L'incarico di Revisore, non può essere esercitato da membri del Comitato regionale di Controllo né da dipendenti delle Regioni, Province, Comunità Montane relativamente agli Enti compresi nella rispettiva Regione.
3. Il componente non è revocabile, salvo inadempienza nel mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; i suddetti diritti non sono delegabili.
5. La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto, le variazioni di bilancio; comunque l'eventuale assenza qualora l'avviso di convocazione sia stato recapitato con almeno tre giorni di anticipo, non impedirà all'Organo di deliberare.
6. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita secondo le disposizioni del regolamento di contabilità la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.
7. Il revisore, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi, secondo le

norme del Regolamento di contabilità al fine di attivare controlli interni di gestione.

8. Tale rilevazione contabile dei costi prevede:

- a) sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili ai singoli uffici (unità operative);
- b) elaborazione di indici di produttività.

9) La relazione di cui al comma 8 è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

10) Il revisore risponde della verità della sua attestazione ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42

REGOLAMENTI COMUNALI

1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti col presente Statuto, i regolamenti comunali già approvati e divenuti esecutivi nelle forme di legge.
2. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogati nelle stesse parti contrastanti.

Articolo 42 BIS

PARI OPPORTUNITA' TRA UOME E DONNA

Il Consiglio dichiara di rispettare e favorire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, come previsto dalle vigenti disposizioni legislative. La materia sarà disciplinata da apposito regolamento.

Articolo 43

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art.4 della Legge 8.6.1990, n. 142.
2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.
3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 44

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione è affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

